



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI TORINO
SEZIONE QUARTA CIVILE

Riunita in camera di consiglio nelle persone dei signori magistrati:

DOTT. EDOARDO BARELLI INNOCENTI	PRESIDENTE
DOTT. ANTONIO RAPELLI	CONSIGLIERE
DOTT. MARCO ACCOSSANO	GIUDICE AUSILIARIO RELATORE

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n.557/2016 di ruolo generale promossa da:

RUFFIER MANUEL (c.f. RFFMNL71C26F952P), residente in Trecate (NO), elettivamente domiciliato in Torino, C.so Matteotti ang. Via XX Settembre, presso lo studio dell'avv. Lorenzo Papa
- APPELLANTE

CONTRO

GRISOLIA GIUSEPPE (c.f. GRSGPP74S30D086C), residente in Novara, elettivamente domiciliato in Torino, Via Alfieri 19, presso lo studio dell'avv. Marco Buffa

- APPELLATO ED APPELLANTE INCIDENTALE

GENERALI ITALIA S.P.A. (c.f. e p.iva 00885351007), con sede in Mogliano Veneto (TV), elettivamente domiciliata in Milano, Viale Monte Nero 68, presso lo studio dell'avv. Vincenzo Cordola
- APPELLATA

CONCLUSIONI DELLE PARTI

Per l'appellante Ruffier Manuel

Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello, in totale riforma dell'impugnata sentenza n.783/2015 del 16.9.2015 del Tribunale di Novara non notificata:

in via principale:

1. riconoscere la sussistenza del diritto vantato dall'avvocato Manuel Ruffier al pagamento della nota pro forma del 25.3.2010, pari ad € 13.762,84 di cui al procedimento civile n.4353/05 e della nota pro forma del 30.3.2010, pari ad € 1.056,37 di cui al procedimento penale n.4144/2007, per le motivazioni di cui in premessa;



2. per l'effetto condannare il Grisolia al pagamento in favore dell'avvocato Manuel Ruffier della somma di € 14.819,21, facendo salva la maggiore o minore somma che si riterrò di giustizia, il tutto con vittoria di spese diritti ed onorari come per legge

3. respingere la domanda principale e la domanda riconvenzionale del convenuto in quanto infondate in fatto e diritto per tutti i motivi indicati negli atti depositati nell'interesse dell'attore. Condannare altresì il convenuto all'integrale pagamento delle spese di entrambi i giudizi.

Per l'appellato ed appellante incidentale Grisolia Giuseppe

Voglia la Corte Ecc.ma contrariis reiectis e previa ogni opportuna declaratoria, nel merito, respingere le impugnazioni avversarie per i motivi di cui in narrativa.

Sempre nel merito e in via incidentale, in denegata e non creduta ipotesi di accoglimento anche solo parziale delle domande avversarie, si chiede di accogliere l'impugnazione incidentale proposta dall'appellato consistente nella richiesta di riforma dell'impugnata sentenza nella parte in cui non ha ritenuto di condannare il Ruffier a rifondere al Grisolia la misura di 1/3 delle spese di lite liquidate contro esso Grisolia con sentenza n. 53/2010 per i motivi meglio esposti in narrativa;

si chiede altresì, in caso di non creduta soccombenza rispetto alle domande avversarie, che Codesta Corte voglia accogliere la domanda del Grisolia proposta con appello incidentale, di condanna del Ruffier al risarcimento del danno non patrimoniale arrecato al Grisolia, ai sensi degli artt.2059 c.c. e 2 Cost, per il dolore morale, per l'ansia, l'angoscia, la sofferenza legate al ritardo e comunque alla continua incertezza circa l'esito del giudizio risarcitorio del danno da sinistro della circolazione e per essersi sentito tradito nelle sue aspettative defensionali, perdendo una causa impostata su ragioni sue assolutamente solari e, dunque, per principio imperdibile, oltre che subendo contestazioni del tutto immeritate, tanto disciplinarmente che nella presente sede. Si rimette la liquidazione di tale voce di danno all'equo apprezzamento di Codesta Ecc.ma Corte.

Vinte le spese del presente grado di giudizio.

Per l'appellata Generali Italia S.p.A.

Richiamate integralmente le conclusioni, deduzioni ed eccezioni formulate nel giudizio di primo grado, da intendersi specificatamente ivi richiamate, voglia la Corte d'Appello adita, così provvedere:

Nel merito:



- 1) In accoglimento dell'appello proposto dall'avv. Manuel Ruffier, riformare la sentenza del Tribunale di Novara n. 783/2015 con ogni conseguente statuizione nei confronti del sig. Giuseppe Grisolia.
- 2) Per l'effetto, accertare e dichiarare il diritto di Generali Italia Spa a richiedere al sig. Giuseppe Grisolia la restituzione ed il pagamento della somma di € 87.110.11 oltre interessi dal 26.10.2015 al saldo, attesa l'inesistenza di una legittima "causa solvendi".
- 3) Per l'effetto, condannare il sig. Giuseppe Grisolia alla restituzione ed al pagamento in favore di Generali Italia Spa della somma di € 87.110.11 oltre interessi.
- 4) In ogni caso, con vittoria di spese e compensi di causa.
- 5) Dichiarare inammissibile l'appello incidentale del sig. Giuseppe Grisolia.
- 6) In ogni caso, rigettare l'appello incidentale del sig. Giuseppe Grisolia perché infondato in fatto ed in diritto.
- 7) In caso di accoglimento dell'appello incidentale del sig. Grisolia, mandare esente Generali da ogni condanna, non avendo l'avv. Ruffier svolto alcuna domanda di manleva.
- 8) Dichiarare in ogni caso che la garanzia assicurativa in favore dell'avv. Ruffier è prestata con l'applicazione dello scoperto contrattuale del 10% con il minimo di € 2.000,00 che resterà quindi a carico dell'assicurato.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

1. L'avv. Manuel Ruffier con atto di citazione notificato il 21.10.2011 conveniva Giuseppe Grisolia avanti al Tribunale di Novara per sentirlo condannare al pagamento di competenze professionali non corrisposte per € 14.819,21 relative alla causa civile n.4353/2005 R.G. avanti al Tribunale di Novara ed al procedimento penale n.4144/2007. Si costituiva Grisolia Giuseppe con comparsa depositata il 13.1.2012 deducendo la responsabilità del professionista nell'espletamento del mandato relativo alla causa civile e l'assenza di attività nel procedimento penale, concludendo quindi per il rigetto della richiesta di pagamento dei compensi. In via riconvenzionale quanto alla causa civile, avente ad oggetto il risarcimento dei danni patiti in un sinistro stradale occorsogli il 7.10.2004, chiedeva la restituzione degli acconti versati per € 3.500,00 ed il risarcimento del danno subito in conseguenza del rigetto della domanda, pari a quanto sarebbe stato liquidato a titolo di danno patrimoniale e non patrimoniale per le lesioni patite nel sinistro, a titolo di rimborso delle spese mediche e di cura, nonché a titolo di perdita di *chances*. Quanto al procedimento penale chiedeva la restituzione degli acconti inutilmente versati per € 1.500,00.



Dopo l'integrazione, con memoria depositata il 30.11.2012, della comparsa di costituzione e risposta ordinata del primo giudice, che ne aveva rilevato la nullità sotto il profilo dell'incertezza dell'oggetto della domanda riconvenzionale, l'avv. Ruffier, a ciò autorizzato, chiamava in causa Generali Ass.ni S.p.A., sua assicuratrice per la responsabilità civile, per la quale ultima, quale suo successore a titolo particolare, si costituiva Generali Italia S.p.A. aderendo *ad adiuvandum* alle difese di merito del proprio assicurato, ma eccependo l'inoperatività della garanzia ed i limiti contrattuali.

Rigettate le prove orali, istruita la causa con prove documentali il Tribunale di Novara, con sentenza n.783/2015, pubblicata il 16.9.2015, quanto alla causa civile accertava il grave inadempimento del professionista nell'espletamento del mandato, rigettava la domanda di pagamento dei relativi compensi professionali, condannava il professionista alla restituzione degli acconti ricevuti per € 3.500,00 e, in accoglimento della domanda riconvenzionale, condannava l'avv. Ruffier a pagare a Grisolia Giuseppe €77.442,14, pari a quanto sarebbe stato liquidato in favore di quest'ultimo all'esito della causa civile n.4353/2005 R.G. se fosse stato correttamente svolto il mandato difensivo, ritenuto il convenuto medesimo corresponsabile per il 20% nella determinazione del sinistro ed escludendo la personalizzazione del danno non patrimoniale, il risarcimento del danno da perdita di *chance*, le spese di lite liquidate in favore della controparte e le spese per la CTU, non rese note. Ciò *“senza necessità di rimettere la causa suo ruolo al fine di verificare se vi siano stati eventuali ulteriori accordi transattivi in fase di appello tra il convenuto e l'assicurazione, per la natura totalmente esplorativa dell'indagine e la tardività della relativa istanza”* (cfr. sentenza Trib. Novara n.783/2015, pag.7, quinto capoverso). Nemmeno il primo giudice riconosceva all'avv. Ruffier il compenso per l'attività penale, in ragione dell'avvenuta rimessa in suo favore di acconti per € 1.500,00, non contestati, a fronte di una fattura di € 1.056,37, ove si riconoscevano essere stati ricevuti acconti per € 350,00. In assenza di inadempienza al mandato, non disponeva la restituzione di tale importo al convenuto. Respinta l'eccezione di inoperatività della polizza condannava Generali Italia a manlevare e tenere indenne l'avv. Ruffier di quanto tenuto a pagare al Grisolia, detratta la franchigia del 10%. Rigettava infine la domanda di condanna ex art.96 c.p.c. e condannava l'avv. Ruffier a pagare al Grisolia le spese del grado.

2. Avverso la decisione ha proposto tempestivo appello l'avv. Ruffier, deducendo con un primo motivo l'insussistenza di una sua responsabilità professionale in relazione alla causa n.4353/2005 R.G. avanti al Tribunale di Novara, l'insussistenza di alcun danno da perdita di



chance, e l'insussistenza in ogni caso di alcun danno in capo al Grisolia, che, come da documentazione reperita successivamente alla pubblicazione della sentenza di primo grado e che produceva in appello, aveva impugnato, con il patrocinio di altro difensore, la sentenza del Tribunale di Novara n.153/2010 (resa all'esito del giudizio 4353/2005 R.G.) ed aveva definito transattivamente la vertenza con la compagnia assicuratrice Vittoria Assicurazioni.

Si sono costituiti Grisolia Giuseppe, resistendo all'impugnazione e proponendo appello incidentale nei termini di cui alle riportate conclusioni, e Generali Italia S.p.A., aderendo all'impugnazione proposta dal proprio assicurato e chiedendo la condanna del Grisolia alla restituzione degli importi da essa pagati in forza dell'impugnata sentenza, in caso di sua riforma.

3. Preliminarmente si deve dichiarare ammissibile ex art.345, comma 3, c.p.c., la produzione dell'appellante dei documenti da 1) a 4), essendo provato che ne ha avuto conoscenza e disponibilità solo il 23.2.2016 (cfr. doc.1 fasc. app. Ruffier) dopo la pubblicazione della sentenza di primo grado.

Ciò posto, osserva la Corte che dal tenore letterale della transazione intercorsa il 5.7.2012 tra Grisolia e Vittoria Assicurazioni (doc.2 fasc. app. Ruffier) emerge con assoluta chiarezza che Grisolia Giuseppe ha dichiarato di essere soddisfatto in ogni sua pretesa risarcitoria attraverso la rimessa a saldo di € 50.000,00 (per capitale, interessi e spese) oltre ad € 12.584,00 pagati direttamente al patrocinatore avv. Salvatore Armenio per competenze legali. Dette rimesse integrano quanto già ricevuto da Grisolia a titolo di acconto dalla stessa Vittoria Assicurazioni (€ 500,00 il 10.12.2004 ed € 8.000,00 il 26.5.2005, cfr. doc.1 fasc. app. Ruffier) e dall'INPS (€ 7.053,00 il 26.7.2005 ed € 11.860,00 il 6.4.2006, sempre doc.1 fasc. app. Ruffier), fatti non contestati ex art.115 c.p.c., dichiarando Grisolia Giuseppe di non aver null'altro a che pretendere in relazione al sinistro occorso il 7.10.2004 (cfr. doc.2 app. fasc. Ruffier).

All'esito dell'accordo con Vittoria Assicurazioni Grisolia Giuseppe ha dichiarato quindi di essere integralmente soddisfatto di ogni pretesa risarcitoria relativa al sinistro stradale di cui alla causa civile n.4353/2005 R.G. avanti al Tribunale di Novara e che l'importo ricevuto è ad integrazione e saldo rispetto alle somme già percepite. Considerato che Grisolia Giuseppe non ha contestato di aver ricevuto acconti per € 8.500,00 da Vittoria Ass.ni e per € 18.913,00 dall'INPS, ha dichiarato che la rimessa di € 50.000,00 da parte di Vittoria Ass.ni deve considerarsi ad integrazione e saldo degli importi precedentemente versati, ha dichiarato di



null'altro avere a pretendere anche da altri coobbligati rinunciando ad ogni azione sia in sede civile che penale, non vi è spazio per ulteriori richieste di indennizzi. Nemmeno vi è spazio per alcuna azione risarcitoria nei confronti dell'avv. Ruffier, nei confronti del quale, dopo l'accordo intercorso con Vittoria Ass.ni, in assenza di danno effettivo, aveva perso l'interesse ad agire ex art.100 c.p.c. limitatamente alla domanda diretta ad ottenere il risarcimento dei danni conseguenti alla contestata responsabilità professionale per l'espletamento del mandato nella causa 4353/2005 R.G. avanti al Tribunale di Novara. In base ai principi generali in materia di condizioni dell'azione, desumibili dall'art.24, comma 1, Cost. e dall'art.100 c.p.c., l'interesse processuale presuppone, nella prospettazione della parte istante, una lesione concreta ed attuale dell'interesse sostanziale dedotto in giudizio e l'idoneità del provvedimento richiesto al giudice a tutelare e soddisfare il medesimo interesse sostanziale. In mancanza dell'uno o dell'altro requisito, l'azione è inammissibile, come dev'essere dichiarata, in seguito all'accordo intervenuto il 5.7.2012 con Vittoria Assicurazioni, la domanda riconvenzionale di Grisolia Giuseppe diretta ad ottenere il risarcimento di quei danni che, assumeva, gli sarebbero stati risarciti qualora la causa 4353/2005 R.G. fosse stata diligentemente patrocinata. Residua in capo a Grisolia Giuseppe l'interesse a contestare all'avv. Ruffier la responsabilità professionale nella conduzione della causa 4353/2005 R.G. avanti al Tribunale di Novara al solo fine di contrastare la richiesta di pagamento dei compensi e di vedersi restituiti gli accenti versati.

4. L'appello incidentale proposto da Grisolia Giuseppe in questo grado dev'essere dichiarato inammissibile sotto un duplice profilo: ai sensi dell'art.345 c.p.c. in ragione della novità delle domande ex artt.2059 c.c. e 2 Cost., mai proposte in primo grado e fondate su circostanze di fatto allegare per la prima volta solo in appello, ed in ragione della già rilevata inammissibilità della domanda riconvenzionale avente ad oggetto il risarcimento del danno (nei termini specificati).

Inammissibile, ex art.342 c.p.c., è anche l'appello proposto dall'avv. Ruffier diretto a contestare la sussistenza della sua responsabilità professionale nella conduzione della causa 4353/2005 R.G. avanti al Tribunale di Novara ed affermare il suo diritto al pagamento dei compensi per l'attività svolta.

Sul punto il primo giudice ha affermato che *“il mancato tempestivo deposito della documentazione necessaria a fornire la prova del danno da dimostrare in giudizio – peraltro nella disponibilità dell'attore come risulta dal suo stesso doc. 13 – ed il mancato deposito del fasci-*



colo di parte a seguito dell'udienza di precisazione delle conclusioni ...(omissis)... non risultano validamente giustificate e devono essere pertanto qualificate come gravi negligenze del professionista" (cfr. sentenza Trib. Novara 783/2015, pag.5) ma le censure mosse sul punto dall'appellante non si traducono in argomentazioni che, contrapposte a quelle svolte nella sentenza impugnata, sono dirette ad incrinarne il fondamento logico-giuridico. Trattasi infatti delle medesime argomentazioni già esposte negli scritti difensivi di primo grado, riproposte *sic et simpliciter* senza alcun riferimento alle argomentazioni poste a fondamento della motivazione della sentenza di primo grado.

Nessuna specifica censura l'appellante avv. Ruffier muove alla sentenza di primo grado che ha dichiarato non dovuti i compensi esposti per il procedimento penale 4144/2007, per cui l'impugnazione proposta avverso tale capo della sentenza di primo grado è parimenti inammissibile ex art.342 c.p.c. .

Generali Italia S.p.A. ha allegato di aver corrisposto a Grisolia Giuseppe, in esecuzione della sentenza di primo grado, €.87.110,11 in data 26.10.2015 (cfr. doc.4 fasc. app. Generali), che, giusta la domanda proposta e l'esito complessivo dell'impugnazione, all'esito di questo grado Grisolia Giuseppe dovrà essere condannato a restituire a Generali Italia, oltre interessi dalla data del pagamento.

5. L'accoglimento sia pur parziale dell'impugnazione principale comporta l'automatica caducazione del capo della sentenza di primo grado che ha statuito sulle spese di lite, che dev'essere riformato nei termini che seguono.

L'avv. Ruffier resta soccombente rispetto alla domanda di pagamento dei compensi ma è vittorioso rispetto alla domanda risarcitoria proposta in via riconvenzionale nei suoi confronti da Grisolia Giuseppe, di importo ben maggiore.

Sussiste inoltre violazione dell'art.88 c.p.c. da parte di Grisolia Giuseppe.

Osserva questa Corte che alla data della sottoscrizione dell'accordo transattivo con Vittoria Ass.ni (5.7.2012) Grisolia Giuseppe si era già costituito (in data 13.1.2012) nel primo grado di questo giudizio senza riferire di aver proposto appello (atto del 10.11.2010, causa radicata avanti alla sezione terza civile della Corte di Appello di Torino sub 2480/2010 R.G., cfr. docc.1-2 fasc. app. Grisolia) avverso la sentenza del Tribunale di Novara n.153/2010. Grisolia Giuseppe nel corso del giudizio di primo grado, definito con la sentenza oggetto di questo gravame (pubblicata il 26.9.2015), ha pure deliberatamente omesso di riferire dell'intervenuto



accordo con Vittoria Ass.ni (intervenuto tre anni prima, il 5.7.2012), accordo del quale solo il 23.2.2016 l'appellante avv. Ruffier ne è venuto a conoscenza.

Non pare potersi dubitare della mala fede processuale di Grisolia Giuseppe, che, in violazione del dovere di lealtà e probità di cui all'art.88 c.p.c., ha volutamente sottaciuto l'accordo con Vittoria Ass.ni al fine di ottenere un'indebita locupletazione del risarcimento. L'ottemperanza al dovere di lealtà e probità di cui all'art.88 c.p.c. avrebbe imposto a Grisolia Giuseppe di dare atto dell'intervenuto accordo con Vittoria Ass.ni ed abbandonare la domanda risarcitoria, che invece ha coltivato sino ad ottenere il pagamento, non dovuto, del risarcimento da parte di Generali Italia.

Ai sensi degli artt.91 e 92, comma 1, c.p.c., appare pertanto equo compensare tra Ruffier Manuele Grisolia Giuseppe le spese di lite del primo grado per 1/4 e condannare Grisolia Giuseppe a pagare a Ruffier Manuel 3/4 delle spese di primo grado, che si liquidano come in dispositivo, secondo i valori medi delle tabelle allegate al D.M. 55/2014 per le fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisionale, applicato lo scaglione corrispondente al valore effettivo della domanda.

Generali Italia, chiamata in causa dall'avv. Ruffier in conseguenza della domanda riconvenzionale proposta nei suoi confronti da Grisolia Giuseppe, dev'essere rifusa delle spese sostenute per il primo grado del giudizio da parte di quest'ultimo, che ha dato causa alla sua chiamata proponendo una domanda inammissibile e, come detto, ponendo in essere una condotta in violazione del dovere di lealtà e probità. Dette spese si liquidano come in dispositivo, secondo i valori medi delle tabelle allegate al D.M. 55/2014 per le fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisionale, applicato lo scaglione corrispondente al valore effettivo della controversia.

Nei medesimi termini, e per le medesime motivazioni, le spese del giudizio di appello in favore di Ruffier Manuel e Generali Italia S.p.A. debbono essere poste a carico di Grisolia Giuseppe, e si liquidano come in dispositivo secondo i valori medi delle tabelle allegate al D.M. 55/2014 per le fasi di studio, introduttiva e decisionale, applicato lo scaglione corrispondente al valore effettivo della controversia.

Alla declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione incidentale consegue infine, in virtù dell'art.13 comma, 1 *quater*, D.P.R. 30.5.2002, n.115, l'obbligo per la parte appellante incidentale Grisolia Giuseppe di versare all'Erario un ulteriore importo pari a quanto già corrisposto dalla medesima a titolo di contributo unificato.



P.Q.M.

La Corte d'Appello di Torino, Sezione Quarta Civile, definitivamente pronunciando, in parziale riforma della sentenza del Tribunale ordinario di Novara n.783/2015 pubblicata il 16.9.2015: dichiara inammissibile l'appello proposto da Ruffier Manuel di cui ai punti 1 e 2 delle conclusioni;

in parziale accoglimento dell'impugnazione proposta da Ruffier Manuel di cui al punto 3 delle conclusioni, dichiara inammissibile la domanda riconvenzionale proposta da Grisolia Giuseppe di risarcimento del danno conseguente all'inadempimento nell'espletamento del mandato relativo alla causa civile 4353/2005 R.G. avanti al Tribunale ordinario di Novara;

dichiara inammissibile l'appello incidentale proposto da Grisolia Giuseppe;

condanna Grisolia Giuseppe a rifondere a Ruffier Manuel 3/4 delle spese del primo grado del giudizio, che liquida, in detta misura, in € 218,40 per esposti ed in €.10.072,50 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario spese generali nella misura del 15%, CPA ed IVA, se dovuta;

condanna Grisolia Giuseppe a rifondere a Generali Italia S.p.A. le spese del primo grado del giudizio, che liquida in € 13.430,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario spese generali nella misura del 15%, CPA ed IVA, se dovuta;

conferma nel resto la sentenza impugnata;

condanna Grisolia Giuseppe a restituire a Generali Italia S.p.A. la somma di €.87.110,11 oltre interessi legali dal 26.10.2015 al 23.6.2016 e, da tale ultima data, ai sensi dell'art.1284, comma 4, c.c., al saldo;

condanna Grisolia Giuseppe a rifondere a Ruffier Manuel 3/4 delle spese del giudizio di appello, che liquida, in detta misura, in € 288,82 per esposti ed in € 7.136,25 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario spese generali nella misura del 15%, CPA ed IVA, se dovuta;

condanna Grisolia Giuseppe a rifondere a Generali Italia S.p.A. le spese del giudizio di appello, che liquida in € 9.515,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario spese generali nella misura del 15%, CPA ed IVA, se dovuta;

dà atto che per effetto dell'odierna decisione sussistono i presupposti di cui dell'art.13 comma, 1 *quater*, D.P.R. 30 maggio 2002, n.115, per il versamento dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art.13, comma 1 *bis*, dello stesso D.P.R. n.115/2002 da parte dell'appellante incidentale Grisolia Giuseppe.



Così deciso il 19 aprile 2017 nella Camera di Consiglio dalla Quarta Sezione Civile della Corte di Appello di Torino.

Il Giudice Ausiliario est.

Dott. Marco Accossano

Il Presidente

Dott. Edoardo Barelli Innocenti

